

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI ROMA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO A LIVELLO DI ENTE PER GLI ANNI 2016 - 2018

ART. 1 – Sistema delle relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali è orientato al perseguimento del duplice obiettivo di miglioramento del servizio pubblico delle Amministrazioni anche attraverso processi di innovazione organizzativa e della crescita professionale e dell'aggiornamento del personale.
2. Ai sensi dell'art. 3 e seguenti del C.C.N.L. del 12 febbraio 2018 le relazioni sindacali si articolano nei modelli relazionali della partecipazione e della contrattazione integrativa.

ART. 2 – Organismo paritetico per l'innovazione

1. Ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.L. del 12 febbraio 2018 è istituito l'organismo paritetico per l'innovazione. Fanno parte dell'Organismo:

- Cristiana Coluzzi, in qualità di rappresentante designato dalla Cisl Fpi;
- Maria Grazia Proietti, in qualità di rappresentante dell'Ente;

Vengono designati Presidente dell'Organismo Maria Grazia Proietti e Vicepresidente dell'Organismo Cristiana Coluzzi.

ART. 3 – Criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo

1. Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa sono utilizzate per corrispondere:
 1. Compensi per lavoro straordinario
 2. Indennità correlate alle condizioni di lavoro
 3. Indennità correlate all'effettivo svolgimento di attività comportanti l'assunzione di specifiche responsabilità
 4. Premi correlati alla performance
 5. Trattamenti economici riconosciuti ai titolari delle posizioni organizzative
 6. Indennità di Ente
 7. Progressioni economiche

I criteri per la ripartizione delle risorse vengono negoziati annualmente.

Le somme in avanzo o in difetto relative ai punti da 1 a 7 escluso il punto 4 verranno riassegnate ai premi correlati alla performance. Le somme che residueranno dal punto 4 a seguito di eventuale non pieno raggiungimento dell'obiettivo da parte di uno o più dipendenti potranno essere utilizzate

Proietti *α* *fu*

esclusivamente per la maggiorazione del 30% di cui all'art. 7 punto 4 ed il residuo non sarà più utilizzabile.

ART. 4 - Criteri per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario.

1. I compensi per lavoro straordinario vengono corrisposti nel rispetto dell'art. 25 del C.C.N.L. del 12 febbraio 2018.

ART. 5 - Indennità correlate alle condizioni di lavoro

1. Ai dipendenti impegnati nell'attività di front office (per le relazioni con il pubblico) limitatamente alle giornate di effettivo esercizio di tale mansione, compete una indennità pari al 6% della quota giornaliera dello stipendio tabellare.
2. La corresponsione di tale indennità avverrà con cadenza mensile e la quota giornaliera dello stipendio tabellare verrà calcolata nella misura di 1/26 dello stipendio tabellare mensile.
3. Per tutti i dipendenti ai quali sarà richiesto di fornire servizi di segreteria ed assistenza per i corsi del "Centro di eccellenza" che si svolgeranno nelle giornate di sabato o domenica spetterà un'indennità pari ad € 100,00 per i corsi di mezza giornata e pari ad 200,00 per i corsi di una giornata intera; l'indennità si intende comunque sostitutiva dello straordinario e verrà erogata nei mesi di luglio per i corsi da gennaio a giugno e nel mese di gennaio per i corsi da luglio a dicembre.
4. Per tutti i dipendenti impegnati durante lo svolgimento delle operazioni relative al seggio elettorale spetterà un'indennità di € 100,00 per ogni giorno di presenza nel quale abbiano prestato l'attività al di fuori dall'orario di lavoro, purché superiore a 30 minuti; l'indennità si intende comunque sostitutiva dello straordinario e verrà erogata nel mese successivo a quello di svolgimento delle elezioni.

ART. 6 - Indennità correlate all'effettivo svolgimento di attività comportanti l'assunzione di specifiche responsabilità

1. Ai soli dipendenti che, per lo svolgimento delle mansioni assegnate, sono stabilmente tenuti al maneggio di denaro o di altri valori con responsabilità di coprire eventuali ammanchi, compete, limitatamente ai giorni di effettivo svolgimento della mansione, un'indennità giornaliera.
2. La corresponsione dell'indennità di cassa avverrà su base mensile.
3. Ai dipendenti ai quali viene assegnata una funzione specifica può essere corrisposta su base mensile la relativa indennità.

Prokati  

ART. 7 - Criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance

1. I premi correlati alla performance si distinguono in:
 - a. premi correlati alla performance organizzativa
 - b. premi correlati alla performance individuale
2. I premi correlati alla performance organizzativa sono erogati sulla base della valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo attribuito alla totalità dei dipendenti; la valutazione dovrà essere espressa in termini di punteggio da 0 a 10; per i punteggi tra 6 e 10 la valutazione sarà considerata positiva ed il premio individuale verrà erogato in proporzione al punteggio attribuito; in caso di punteggio inferiore a 6 la valutazione sarà considerata negativa e non verrà attribuito alcun premio.
3. I premi correlati alla performance individuale sono erogati sulla base della valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo individualmente attribuito a ciascun dipendente; la valutazione dovrà essere espressa in termini di punteggio da 0 a 10; per i punteggi tra 6 e 10 la valutazione sarà considerata positiva ed il premio individuale verrà erogato in proporzione al punteggio attribuito; in caso di punteggio inferiore a 6 la valutazione sarà considerata negativa e non verrà attribuito alcun premio.
4. Ai 2 dipendenti che hanno conseguito le valutazioni più elevate è attribuita una maggiorazione del 30% del valore medio procapite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente. Le maggiorazioni saranno finanziate dalle somme eventualmente residue dagli stanziamenti di cui ai punti 1, 2, 3, 5, 6 e 7 dell'art. 3 ovvero, in assenza o insufficienza di residui, proporzionalmente dalle somme di cui al punto 4 dell'art. 3.
5. I premi correlati alla performance verranno erogati nel mese di dicembre con anticipazione di due quote pari al 30% dello stanziamento nei mesi di aprile e di agosto e di un'ulteriore anticipazione mensile, pari ad € ^{200,00}~~100,00~~ per dipendente, con successivi conguagli nei mesi di aprile, agosto e dicembre.
6. Nella determinazione dei premi non si terrà conto dei livelli retributivi dei dipendenti.

ART. 8 – Trattamenti economici riconosciuti ai titolari delle posizioni organizzative

1. L'ente potrà attribuire ad uno o più dipendenti dell'Area C una posizione organizzativa fissando la misura mensile della stessa da erogare per 13 mensilità.

ART. 9 – Indennità di Ente

1. L'indennità di Ente verrà erogata su base mensile in conformità al disposto del C.C.N.L..



Proietti

ART. 10 - criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche

1. Le progressioni economiche sono attribuite sulla base della valutazione dei seguenti elementi:
 - a. Il livello di esperienza maturato e delle competenze professionali acquisite:
 - da 0 a 5 punti;
 - b. Il tempo di permanenze nel livello:
 - 1 punto per ogni 2 anni di permanenza nel livello fino ad un massimo di 5;
 - c. I titoli culturali e professionali posseduti:
 - diploma di scuola media superiore o titolo di studio equipollente: 1 punto;
 - laurea triennale: 3 punti;
 - laurea magistrale: 5 punti.
 - d. Gli specifici percorsi formativi, a condizione che il Ordine garantisca la formazione a tutti i propri dipendenti.

ART. 11 – Buoni pasto

1. I buoni pasto sostitutivi del servizio mensa sono fissati nell'ambito degli accordi di attuazione annuali.

ART. 12 - Criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo

1. E' istituito un fondo pari all'1% del costo del personale dipendente come da bilancio preventivo dell'anno. Tale fondo viene utilizzato:
 - a. per la corresponsione del premio annuo relativo alla polizza integrativa sanitaria sottoscritta dall'Ente a favore dei propri dipendenti;
 - b. per l'erogazione di sussidi ai dipendenti, nei limiti di quanto disposto dall'art. 59 della Legge 509/79, per la somma che dovesse residuare dall'utilizzo di cui al punto a

Art.13 – Comitato Unitario di Garanzia

1. Ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.L. del 12 febbraio 2018 è istituito il Comitato Unitario di Garanzia. Fanno parte dell'Organismo:
 - Cinzia Testa, in qualità di rappresentante designato dalla Cisl Fpi;
 - Ausilia Maria Lucia Pulimeno, in qualità di rappresentante dell'Ente;

Vengono designati Presidente dell'Organismo Maria Grazia Proietti e Vicepresidente dell'Organismo Cristiana Coluzzi.

ART. 14 – Norme finali



Proietti

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, si rinvia alle disposizioni contenute nel CCNL del 12 febbraio 2018 e precedenti.

ART. 15 – Norme Transitorie

1. Le somme erogate fino all'entrata in vigore del presente contratto sulla base di istituti modificati dal presente contratto non daranno luogo a riconteggi.

Il presente contratto sarà trasmesso al Collegio dei Revisori unitamente alla relazione illustrativa ed alla relazione tecnica e sarà efficace solo qualora non pervengano rilievi entro 15 giorni dalla trasmissione.

Roma, 15/05/2018

CIS FP 

Maria Paola Proietti